**RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN TEMA DI TURISMO ACCESSIBILE: PRINCIPI DA INSERIRE NEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TURISMO AC 1698**

Per “Turismo Accessibile” s'intende quel turismo attento ai bisogni di tutti e con una elevata qualità dell’offerta. Un Turismo quindi inclusivo, ovvero pronto a rispondere ai bisogni di diverse fasce di popolazione che hanno esigenze diversificate: bambini, anziani, mamme con i passeggini, persone con disabilità che si muovono su sedia a ruote o che hanno difficoltà di deambulazione, persone che hanno limitazioni agli arti superiori e/o inferiori, persone che non vedono e/o non sentono, che hanno allergie o intolleranze ad ambienti o ad alimenti.

Nel corso degli anni l'Unione europea ha posto le basi di una politica europea del turismo

puntando sui fattori che ne determinano la competitività e tenendo conto, allo stesso tempo,

degli imperativi dello sviluppo sostenibile. Parallelamente, la Commissione ha anche stabilito un sistema integrato e assai sviluppato per la tutela dei passeggeri e dei consumatori, compresi i passeggeri con disabilità e quelli con mobilità ridotta, in tutti i mezzi di trasporto.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona l'importanza del turismo è stata riconosciuta e quindi l'Unione europea è competente a sostenere, coordinare e completare l'azione degli Stati membri in questo settore, ivi compresa la promozione e tutela del turismo accessibile.

In Italia il primo tentativo di rispondere alle suddette indicazioni, è avvenuto attraverso il D.Lgs 23 maggio 2011 n.79, che introduceva nel Codice del Turismo all'art.3 per la prima volta i principi in tema di turismo accessibile. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 25 aprile 2012, n. 80 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15 - Prima serie speciale) ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

In questi anni con l’istituzione del Comitato per la promozione e lo sviluppo del turismo accessibile si è lavorato per sensibilizzare, sviluppare strategie e promuovere i temi dell’accessibilità come fondamenti per un Paese Ospitale.

I primi atti di questo Comitato sono stati:

* il Manifesto italiano del turismo accessibile adottato dall’UNWTO come Manifesto di valenza internazionale
* Il libro bianco “Accessibile è Meglio” che fotografava la storia e lo stato di inaccessibilità del nostro Paese
* L’introduzione dell’accessibilità come principio trasversale nel Piano Strategico del Turismo 2017-2022

In questo ultimo periodo il passaggio ulteriore del Turismo ad un altro dicastero però ha attualmente bloccato tutte le attività del Comitato.

Il presente Disegno di Legge è occasione finalmente di poter ripristinare i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori introducendo come lettera h all’art. 1

I seguenti principi:

*h) In attuazione degli artt. 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e delle persone con disabilità,* ***lo Stato*** *attraverso la concertazione e la fattiva collaborazione con le Regioni, assicura l’adozione di modalità di intervento condivise, che tutte le persone, anche i bambini, persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive - possano fruire dell'offerta turistica in modo completo, in autonomia e in sicurezza, ricevendo, senza dover per questo sostenere costi aggiuntivi, servizi sempre adeguati in condizioni di parità con gli altri fruitori.*

*Il Comitato per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile istituito con decreto presso la Presidenza del Consiglio è l’organo consultivo per la definizione delle politiche di promozione e incentivazione dell’accessibilità turistica.*

Inserire questo principio significa poter agire nei successivi decreti legislativi di introdurre:

Al **comma 1** nel **riordino della normativa delle professioni turistiche**, la necessità di inserire nei curricula scolastici e universitari relativi alle professioni turistiche una adeguata formazione in tema di turismo accessibile e sui principi dell’Universal Design.

al **comma 2** nella **revisione della classificazione alberghiera ed extralberghiera** il tema dell’accessibilità con la seguente accezione: le strutture ricettive devono permettere agli ospiti disabili di

###### - accedere ad informazioni chiare, dettagliate, aggiornate, reperibili, anche sulla composizione dei cibi, sull’utilizzo di materiale ipoallergenici, su siti web accessibili

###### - avere autonomia di movimento negli spazi e e per l’uso delle attrezzature e dei servizi;

###### - avere possibilità di fruizione delle esperienze per cui i luoghi e edifici sono stati concepiti;

###### - avere adeguata segnaletica e dispositivi che garantiscono l’informazione e l’orientamento;

###### - non trovarsi in luoghi e in situazioni che possono generare ansia o alterare la percezione;

###### avere la garanzia in ogni circostanza che sia garantita la sicurezza.

###### Al comma 3 introdurre sistemi di monitoraggio e indicatori sulla crescita dell’accessibilità turistica sul territorio italiano e sulla domanda di turismo accessibile